

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 25 maggio 2011 — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-260/11)

(2011/C 226/30)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos.

Convenuti: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Questioni pregiudiziali

- 1) In che modo un giudice nazionale debba affrontare la questione della condanna alle spese di un membro del pubblico, rimasto soccombente come ricorrente in una controversia in materia ambientale, alla luce delle prescrizioni dell'art. 9, n. 4, della convenzione di Aarhus, quale attuato dall'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e dall'art. 15 bis della direttiva 96/61/CEE ⁽²⁾ (in prosieguo: le «direttive»).
- 2) Se la questione se le spese della controversia siano da considerarsi «eccessivamente onerose» o meno, ai sensi dell'art. 9, n. 4, della convenzione di Aarhus, quale attuata dalle direttive, debba essere decisa sulla base di criteri oggettivi (considerando, ad esempio, la capacità di un membro «ordinario» del pubblico di far fronte alla potenziale responsabilità per le spese giudiziali), o di criteri soggettivi (considerando i mezzi di cui dispone un ricorrente in particolare), o sulla base di una combinazione di tali due criteri.
- 3) Se si tratti invece di una questione che rientra interamente nel diritto nazionale dello Stato membro, soggetto all'unica condizione di raggiungere il risultato prefissato dalle direttive e, precisamente, che il procedimento di cui trattasi non sia «eccessivamente oneroso».
- 4) Se sia rilevante, al fine di valutare se il procedimento sia o meno «eccessivamente oneroso», che il ricorrente non sia stato, di fatto, dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire il procedimento.

- 5) Se, in fase di (i) appello o (ii) di ulteriore impugnazione, sia ammissibile un approccio a tali questioni diverso da quello che occorre adottare in primo grado.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (GU L 175, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CEE (GU L 257, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 26 maggio 2011 — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-263/11)

(2011/C 226/31)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Ainārs Rēdlihs

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una persona fisica che acquista beni (un bosco) per le proprie necessità personali e che effettua una consegna di beni per rimediare a effetti causati da forza maggiore (ad esempio, un temporale), debba essere considerata soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ e dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE ⁽²⁾, e obbligato al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. In altri termini, se tale consegna di beni, ai sensi della citata normativa dell'Unione europea, costituisca attività economica.
- 2) Se sia conforme al principio di proporzionalità una normativa per cui viene imposto a un soggetto, per la mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una sanzione equivalente all'importo dell'imposta normalmente applicata sul valore dei beni consegnati, anche quando tale soggetto risulterebbe esonerato dall'imposta nel caso in cui avesse effettuato l'iscrizione al registro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).